

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 732

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZUCCONI

Disposizioni in materia di coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e di competenze del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale

Presentata il 23 dicembre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI ! — A partire dal 2003 l'Unione europea ha preso coscienza del fatto che lo spazio è una risorsa strategica e ha intensificato gli sforzi volti ad acquisire un'autonoma capacità nei vari settori, arrivando, con l'introduzione dell'articolo 189 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad attribuire alle istituzioni dell'Unione una competenza diretta in materia, ancorché condivisa con quella degli Stati membri.

L'Italia si è finalmente adeguata a una gestione del settore più efficace e coordinata tra i vari attori nazionali attraverso la legge 11 gennaio 2018, n. 7, che ha riordinato la struttura nazionale del settore conferendo al Presidente del Consiglio dei ministri l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali e con l'istituzione del Comitato interministeriale per

le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale.

La finalità della legge è quella di assicurare un costruttivo coordinamento tra i Ministeri interessati e la Presidenza della Conferenza delle regioni, rispetto alle competenze istituzionali di ciascun membro. Il nostro Paese ha da tempo un ruolo di primo piano nel panorama tecnologico, scientifico e industriale del settore; un risultato ottenuto tanto con specifiche iniziative nazionali sostenute da rilevanti risorse finanziarie quanto sviluppando la collaborazione con i Paesi più avanzati, attraverso la partecipazione attiva all'Agenzia spaziale europea (ESA), e programmi congiunti con la National Aeronautics and Space Administration (NASA) e con altre agenzie spaziali.

Grazie alla collaborazione del Comitato sarà possibile costruire un armonico e collaborativo sistema nazionale del settore,

così che le ricadute sugli investimenti saranno tanto migliori, in quanto apparirà chiara a tutti gli attori l'opportunità di valorizzare sempre di più la dualità intrinseca della maggior parte delle attività, favorendo lo sviluppo di una capacità di resilienza sia al servizio del Paese che come potenziale offerta verso mercati esteri.

Il quadro prima indicato, che si inserisce pienamente nel concetto di economia dello spazio (*space economy*), già iniziata dal 2016, dovrà tener conto anche dell'approccio fondato sulla collaborazione tra il settore pubblico e quello privato, con l'obiettivo di promuovere e far crescere progressivamente la partecipazione privata agli investimenti nel settore.

L'Italia, attraverso i programmi nazionali, le cooperazioni bilaterali e la partecipazione ai progetti internazionali, è una delle poche nazioni al mondo a disporre di un comparto spaziale e aerospaziale caratterizzato da una filiera di prodotto completa, una significativa autonomia strategica che ha consentito all'industria nazionale di maturare un'eccellente competenza e competitività sul mercato internazionale per la progettazione e la realizzazione di prodotti per l'inserimento in orbita (satelliti, infrastrutture, sensori, robotica), il segmento di terra (operazioni di sicurezza ai terminali) e i servizi di lancio.

Diventa quindi essenziale consolidare questa posizione di vantaggio in ambito internazionale, avendo cura di attivare eventuali, nuove filiere tecnologiche di interesse, di valorizzare i centri operativi nazionali in ambito internazionale, di promuovere l'eventuale collocazione di sedi e centri decisionali di organizzazioni e programmi internazionali nel territorio nazionale, di avere cura di attuare una politica di accesso di qualificati rappresentanti italiani alle posizioni apicali degli organismi internazionali di maggior peso politico ed economico. I settori sui quali è necessario concentrare l'attenzione e gli sforzi per l'importanza delle possibili applicazioni sono prioritariamente le comunicazioni, l'osservazione della terra e la navigazione, che sono fondamentali per assicurare ai cittadini servizi affidabili, senza soluzione di

continuità e di vitale importanza per la sicurezza, la difesa, la salvaguardia dell'ambiente, il monitoraggio continuo delle infrastrutture critiche, così come per preservare la posizione di avanguardia e la capacità produttiva già acquisite dal Paese.

Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, nella relazione sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica, presentata il 7 luglio 2022, ha messo in evidenza che una nuova contrapposizione tra blocchi e sfere di influenza sta generando nuovi equilibri e ripercussioni in vari contesti, compreso quello che riguarda il dominio aerospaziale, che si delinea quale frontiera della competizione geopolitica. Il settore aerospaziale, caratterizzato da una cooperazione tecnologica e scientifica tra le principali potenze, sta diventando così un nuovo fronte di contesa dagli esiti imprevedibili.

Il dominio aerospaziale è uno degli ambiti nei quali si svilupperà la competizione del futuro in ambito geopolitico secondo diverse direttrici: quella economica (*space economy*), quella giuridica e legislativa (*space law*), quella diplomatica (*space diplomacy*) e quella militare (*space weaponization*). Lo spazio è però anche un'arena nella quale sarà sempre più intenso il confronto tra gli Stati Uniti d'America e l'Europa da un lato, la Cina e altri protagonisti sul fronte opposto. Il nostro Paese, in questo scenario complesso e articolato, è attivo sia attraverso la partecipazione a organismi multilaterali come l'Agenzia spaziale europea, sia per mezzo di accordi bilaterali, tra i quali i più importanti sono quelli con gli Stati Uniti e la Francia.

Il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana è regolato dal decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128. Tale decreto è stato recentemente oggetto di modifiche con il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

L'Italia sta assumendo sempre più consapevolezza che la sicurezza delle infrastrutture spaziali nazionali è questione indifferibile, multisetoriale e globale che esige

un approccio sistemico e l'adozione di misure di mitigazione e contrasto integrate. Nel Documento strategico di politica spaziale nazionale si enumerano al riguardo alcuni indirizzi da perseguire: il potenziamento della capacità di protezione delle infrastrutture; l'acquisizione di capacità di prevenzione, dissuasione e difesa; la cooperazione internazionale in sede di regolamentazione; il coinvolgimento dell'industria nazionale nella definizione di nuovi requisiti di sicurezza. Lo spazio è quindi considerato un settore decisivo, come peraltro confermato nella strategia nazionale di sicurezza per lo spazio e nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, all'interno del quale i servizi spaziali da tutelare attengono al telerilevamento, alle telecomunicazioni satellitari, all'accesso allo spazio e alla *Space Situational Awareness* (SSA).

A fronte di un sistema sempre più articolato e avanzato, appare comunque necessario che il pieno sviluppo delle politiche spaziali, all'interno di un contesto geopolitico instabile, richieda in primo luogo un'autorità politica che disegni una precisa visione e tracci gli obiettivi da conseguire e, in secondo luogo, una cabina unica di regia di tipo permanente che sia in grado di modulare e tradurre in pratica indirizzi, strategie e interventi sulla base delle diverse esigenze che si manifestano, evitando la moltiplicazione inutile delle sedi decisionali. Inoltre è indispensabile rafforzare la cooperazione internazionale e il presidio nazionale ai più alti livelli istituzionali e all'interno di tutte le organizzazioni internazionali di settore, allo scopo di assicurare una presenza costante e influente dell'Italia.

Oltre che per la partecipazione a programmi e imprese spaziali, l'Italia si è distinta per l'adesione a diversi accordi bilaterali e multilaterali. La cooperazione bilaterale è stata ritenuta uno strumento significativo al fine di potenziare le relazioni intergovernative e di perfezionare le attività nello spazio fra diversi Paesi. In merito alla cooperazione dell'Italia in ambito spaziale, essa si presenta ampia e diversificata, a partire dagli accordi inter-

governativi nelle materie attinenti all'uso pacifico dello spazio.

Fra gli accordi intergovernativi bilaterali di cooperazione scientifica e tecnologica che hanno dato origine a forme di collaborazione nell'ambito spaziale, si ricordano in particolare: l'accordo del 1988 fra l'Italia e il Giappone, che stabiliva una cooperazione scientifica e tecnologica più ampia fra i due Paesi; l'accordo del 1988 fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, riguardante la partecipazione dei due Paesi a progetti di cooperazione scientifica e tecnologica; l'accordo del 1998 fra l'Italia e la Cina, concernente la cooperazione bilaterale nei settori della cultura, della scienza e della tecnologia. Si ricordano inoltre gli accordi bilaterali tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per la realizzazione delle missioni *Tethered Satellite 1 e 2* e i *Memorandum* d'intesa firmati a livello di Governo per le missioni « IRIS-Lageos 2 » e della sonda interplanetaria « Cassini ».

Di rilievo anche le relazioni tra l'Italia e la Francia: il nostro Paese è difatti l'unico, insieme con quello transalpino, avente competenze avanzate in tutta la filiera spaziale, dai lanciatori ai satelliti, agli strumenti scientifici e alle operazioni. È naturale dunque che entrambi i Paesi esercitino un ruolo da protagonista, mediante rapporti che possono essere ricondotti ad una tradizionale competizione, ma anche ad una collaborazione reciprocamente vantaggiosa e ora resa più forte a seguito del Trattato del Quirinale — che dedica una parte significativa al settore spaziale — e a un gruppo di lavoro congiunto tra i due Paesi che verte anche sui lanciatori « Ariane » e « Vega », quali pilastri dell'accesso autonomo europeo allo spazio per incrementare, in modo paritetico, la cooperazione e la complementarità tra le rispettive industrie nel campo dello sviluppo tecnologico. Nelle interlocuzioni avute dal Comitato, si è altresì confermato che la Francia detiene il primato nel settore spaziale in ambito europeo anche perché è l'unico Stato che dispone di un sito europeo per i lanci; la volontà egemonica di conservare tale primato fa sì che Parigi continui a restare il

principale competitore dell'Italia in questo campo.

Tuttavia, il Trattato del Quirinale può costituire l'avvio di un percorso di sviluppo congiunto per consolidare una cultura della condivisione e cooperazione tra due Paesi che sono storici sostenitori e pilastri dell'Unione europea e dell'Alleanza atlantica, intensificando le sinergie sul piano industriale, anche nel settore dello spazio, tramite una più forte interrelazione con gli ambienti accademici, produttivi e della ricerca. Con tali orientamenti l'Italia e la Francia mirano ad accrescere il proprio ruolo nella definizione delle politiche spaziali in sede europea nella direzione di una piena autonomia strategica dell'Europa in questo campo.

Il nostro Paese ha quindi necessità di individuare una chiara visione e una strategia spaziale nazionale, in modo da non restare eccessivamente condizionato dalle decisioni assunte dagli altri Stati europei nel settore dell'aerospazio, tenendo presenti quattro principali obiettivi di una legge italiana sulla materia: sostenere la ricerca e l'innovazione, aiutare la crescita

delle attività spaziali, determinare i diritti, i doveri e le responsabilità di tutti gli attori, adeguare il quadro normativo nazionale a quello dell'Unione europea e dei principali Stati con cui l'Italia intrattiene relazioni nel settore spaziale.

La presente proposta di legge mira in primo luogo a definire giuridicamente il concetto di operatore spaziale e successivamente a disciplinare le attività spaziali esercitate da questi operatori.

La proposta di legge reca una disciplina piuttosto dettagliata delle attività compiute nello spazio, prevedendo che per l'esercizio di un'attività nello spazio occorra essere in possesso di un'autorizzazione e fornire determinate garanzie professionali, tecniche ed economiche. Regola, inoltre, i controlli che possono essere effettuati dalle autorità amministrative anche attraverso ispezioni e richieste di documenti, prevede sanzioni anche penali in caso di mancato rispetto degli obblighi gravanti sugli operatori spaziali e contiene norme in materia di responsabilità civile, di controllo degli oggetti spaziali e di trattamento dei dati di origine spaziale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si definiscono:

a) « operatore spaziale »: qualsiasi persona fisica o giuridica che conduce, sotto la sua responsabilità e in modo indipendente, un'operazione spaziale;

b) « oggetto spaziale »: qualsiasi congegno o dispositivo artificiale, compresi i singoli elementi costitutivi di esso, il suo lanciatore nonché le parti e gli elementi costitutivi di quest'ultimo, costruito per essere inviato nello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti;

c) « operazione spaziale »: qualsiasi attività consistente nel lanciare o tentare di lanciare un oggetto spaziale nello spazio extra-atmosferico o nell'esercitare il controllo di un oggetto spaziale durante la sua permanenza nello spazio, compresi la luna e gli altri corpi celesti, o nel far atterrare un oggetto spaziale sulla superficie terrestre.

Art. 2.

(Operatori e attività spaziali soggetti all'autorizzazione)

1. Deve ottenere l'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni spaziali di seguito indicate, rilasciata secondo le disposizioni della presente legge:

a) ogni operatore spaziale, di qualunque nazionalità, che intenda lanciare un oggetto spaziale dal territorio nazionale, con mezzi o installazioni posti sotto la giurisdizione dello Stato italiano, o che intenda far atterrare un oggetto spaziale sul territorio nazionale o su mezzi o impianti posti sotto la giurisdizione dello Stato italiano;

b) ogni operatore spaziale italiano che intenda lanciare un oggetto spaziale dal territorio di uno Stato straniero, con mezzi o installazioni posti sotto la giurisdizione di uno Stato straniero o in uno spazio non soggetto a sovranità di uno Stato, o che intenda far atterrare un oggetto spaziale sul territorio di uno Stato straniero, su mezzi o impianti posti sotto la giurisdizione di uno Stato straniero o su uno spazio, un mezzo o un impianto non soggetto alla sovranità di alcuno Stato.

Art. 3.

(Trasferimento del controllo di oggetti spaziali)

1. Il trasferimento a terzi del controllo di un oggetto spaziale il cui lancio sia stato effettuato a seguito di autorizzazione ai sensi della presente legge è soggetto all'autorizzazione preventiva del Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

2. Ogni operatore spaziale italiano che intenda assumere il controllo di un oggetto spaziale il cui lancio o controllo non sia stato autorizzato ai sensi della presente legge deve ottenere, a tal fine, l'autorizzazione preventiva rilasciata dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

Art. 4.

(Definizione dei requisiti e delle condizioni generali per il rilascio delle autorizzazioni nonché dei criteri di valutazione e controllo)

1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, è disciplinato il procedimento e sono stabiliti i requisiti e le condizioni generali per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 6 nonché la qualità e le condizioni delle garanzie assicurative e finanziarie di cui all'articolo 8, avendo riguardo, in particolare, alle esigenze di salvaguardia dell'incolumità delle persone, dell'ambiente e

del territorio, di prevenzione dei rischi derivanti dalle attività spaziali e di protezione dei beni pubblici e privati.

2. Con deliberazione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di coordinamento in materia spaziale e aerospaziale, anche con riferimento ai servizi operativi correlati, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono stabiliti i criteri e le modalità per la valutazione delle richieste di autorizzazione e per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo previste dalla presente legge, nel rispetto della normativa internazionale, nazionale e dell'Unione europea, al fine di promuovere l'attività del settore spaziale e aerospaziale nazionale, in coerenza con le priorità e le linee strategiche determinate ai sensi del comma 6 dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 128 del 2003. La deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 5.

(Requisiti dell'operatore spaziale)

1. Il soggetto che intenda chiedere l'autorizzazione allo svolgimento di un'operazione spaziale ai sensi dell'articolo 6 deve dimostrare il possesso dei requisiti professionali stabiliti ai sensi del comma 2 e dei requisiti di onorabilità di cui al comma 3 del presente articolo e prestare idonea garanzia finanziaria secondo le disposizioni dell'articolo 8.

2. I requisiti professionali dell'operatore spaziale sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. La deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. L'operatore spaziale, se sia persona fisica, ovvero i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, nel caso di operatore spaziale costituito in forma societaria, devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del testo unico

delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 6.

(Presentazione e trattazione delle richieste di autorizzazione allo svolgimento di un'operazione spaziale)

1. L'operatore spaziale presenta la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di una o più operazioni spaziali di cui agli articoli 2 e 3 al Ministro delle imprese e del *made in Italy*, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, allegando la documentazione tecnica e amministrativa necessaria per la valutazione dell'operazione e l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 5.

2. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, entro il termine di tre mesi dalla presentazione della richiesta ai sensi del comma 1 del presente articolo, ridotto a due mesi per le operazioni spaziali di cui all'articolo 3, compie le attività istruttorie necessarie per la valutazione di essa. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* verifica, in particolare, il possesso dei prescritti requisiti morali e professionali da parte del richiedente, l'idoneità delle garanzie finanziarie di cui esso dispone nonché la conformità dei sistemi e delle procedure che il richiedente intende impiegare alle pertinenti norme tecniche e alla disciplina in materia di sicurezza delle persone e dei beni e della protezione della salute pubblica e dell'ambiente. A questo fine può chiedere l'integrazione della documentazione tecnica e amministrativa depositata. Dalla data della richiesta di integrazione fino alla data della trasmissione della documentazione integrativa rimane sospeso il termine di cui al primo periodo.

3. Al termine dell'istruttoria svolta ai sensi del comma 2, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* ne riferisce al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. Il Comitato delibera sul rilascio dell'autorizzazione, in base alle disposizioni

della presente legge nonché ai criteri e alle condizioni stabiliti ai sensi dell'articolo 4.

4. Ai fini della deliberazione di cui al comma 3, il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale valuta altresì la conformità della richiesta alle esigenze di sviluppo dei programmi spaziali e aerospaziali che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale, con particolare riferimento alle applicazioni per la sicurezza civile e militare e alle tecnologie di tipo duale, anche in raccordo con i programmi internazionali ed europei a valenza strategica.

5. Con la deliberazione di cui al comma 3 il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale può stabilire obblighi e condizioni cui il richiedente deve conformarsi prima dell'inizio o nel corso dello svolgimento dell'operazione spaziale autorizzata, determinate per la tutela della sicurezza delle persone e dei beni e della protezione della salute pubblica e dell'ambiente, in particolare al fine di limitare i rischi relativi ai detriti spaziali, per la salvaguardia degli interessi della difesa e dell'economia nazionale o a garanzia del rispetto degli obblighi internazionali dello Stato italiano.

6. Nel caso di prestazione di servizi allo Stato nell'interesse della difesa nazionale, il Comitato può autorizzare gli operatori spaziali a derogare alle norme di cui al comma 2 nei limiti strettamente necessari all'esecuzione dei servizi medesimi.

7. In nessun caso l'autorizzazione può essere concessa quando l'operazione spaziale per la quale è richiesta ovvero i sistemi e le procedure dei quali è previsto l'impiego sono di natura tale da compromettere gli interessi della difesa o dell'economia nazionale o il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato italiano.

Art. 7.

(Rilascio dell'autorizzazione)

1. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy* comunica tempestivamente al richiedente l'esito della deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per le

politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 e gli eventuali obblighi e condizioni stabiliti dal Comitato ai sensi del comma 5 del medesimo articolo. Il richiedente trasmette la documentazione necessaria a provare di avere ottemperato agli obblighi e alle condizioni di carattere preliminare ovvero l'impegno a conformarsi a quelli da osservare nello svolgimento dell'operazione spaziale, prescritti dal Comitato, entro trenta giorni dalla comunicazione o nel maggiore termine stabilito dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* su proposta del richiedente medesimo.

2. L'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni dalla deliberazione del Comitato o dalla ricezione della documentazione e dell'impegno di cui al secondo periodo del comma 1. Entro tale termine il Ministero delle imprese e del *made in Italy* verifica la documentazione presentata e può chiederne l'integrazione. Dalla data della richiesta di integrazione fino alla data della trasmissione della documentazione integrativa rimane sospeso il termine di cui al primo periodo.

3. L'autorizzazione riporta gli obblighi e le condizioni stabiliti ai sensi del comma 5 dell'articolo 6, le eventuali deroghe concesse ai sensi del comma 6 del medesimo articolo e l'importo della garanzia assicurativa o finanziaria determinata ai sensi dell'articolo 9.

4. La validità dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2 è subordinata alla permanenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e della garanzia assicurativa o finanziaria di cui all'articolo 9 nonché all'osservanza degli obblighi e delle condizioni eventualmente stabiliti ai sensi dell'articolo 6, comma 5.

5. L'operatore spaziale deve iniziare l'operazione spaziale entro un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione ai sensi del comma 2. Decorso infruttuosamente tale termine, l'autorizzazione decade, salva motivata proroga concessa con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

6. L'operatore spaziale comunica al Ministero delle imprese e del *made in Italy* con il preavviso minimo di trenta giorni la data di inizio di ciascuna operazione spaziale e trasmette ogni sei mesi una relazione sul suo svolgimento. L'operatore spaziale informa immediatamente il Ministero delle imprese e del *made in Italy* di qualsiasi anomalia o evento straordinario rilevati nel corso dell'operazione spaziale, delle misure adottate e dei prevedibili esiti.

7. Nei casi in cui, ai sensi della Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975, resa esecutiva con legge 12 luglio 2005, n. 153, l'obbligo di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico spetti allo Stato italiano, gli oggetti spaziali lanciati sono iscritti nel registro nazionale di immatricolazione, di cui all'articolo 3 della citata legge n. 153 del 2005.

Art. 8.

(Sospensione e revoca delle autorizzazioni)

1. Il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale può sospendere o revocare le autorizzazioni e le licenze rilasciate ai sensi della presente legge in caso di inadempimento degli obblighi o di perdita dei prescritti requisiti da parte del titolare o quando sussiste il rischio che le operazioni per le quali sono state richieste pregiudichino le esigenze della difesa nazionale o il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato italiano. In caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione a esercitare il controllo di un oggetto spaziale lanciato, il Comitato può prescrivere all'operatore spaziale di adottare, a proprie spese, misure appropriate, in base alle pertinenti regole di condotta e norme tecniche, per limitare il rischio di danni cagionati da tale oggetto.

2. I provvedimenti di sospensione e le prescrizioni di cui al comma 1 possono essere adottati, in caso di urgenza, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, che li sottopone al Comitato nella prima riunione utile, comunque non oltre dieci

giorni dalla data della loro adozione. Se il Comitato non li approva, anche modificandone il contenuto, essi cessano immediatamente di avere efficacia.

Art. 9.

(Responsabilità degli operatori spaziali e prestazione di garanzia assicurativa o finanziaria)

1. L'operatore spaziale risponde ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile dei danni cagionati a terzi nel territorio dello Stato nell'esercizio delle operazioni spaziali autorizzate ai sensi della presente legge. Si applica l'articolo 1227 del codice civile.

2. Prima dell'inizio di ogni operazione spaziale autorizzata ai sensi dell'articolo 7, l'operatore spaziale deve provvedersi di un'assicurazione o di un'altra garanzia finanziaria valida per l'intera durata dell'operazione autorizzata. La garanzia, rilasciata da uno o più enti creditizi o compagnie di assicurazione, deve essere esplicita, incondizionata, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta.

3. L'importo minimo della garanzia assicurativa o finanziaria di cui al comma 2 è determinato dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Agenzia spaziale italiana e l'operatore spaziale interessato, in misura tale da assicurare il risarcimento del danno che potrebbe essere cagionato a terzi nel corso dell'operazione spaziale, tenendo conto anche della natura e della complessità dell'operazione medesima e delle attività necessarie per il suo svolgimento.

4. L'operatore spaziale trasmette al Ministro delle imprese e del *made in Italy* la documentazione attestante il possesso della garanzia di cui ai commi 2 e 3 non oltre la data di invio della comunicazione dell'inizio dell'operazione spaziale, di cui all'articolo 7, comma 6. Entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, può dichiarare l'inidoneità della garanzia; in tal caso, l'efficacia dell'auto-

rizzazione rimane sospesa fino all'adeguamento della garanzia da parte dell'operatore spaziale, comunque non oltre il termine di validità stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 7.

5. L'importo minimo della garanzia assicurativa o finanziaria determinato ai sensi del comma 3 può essere variato con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Agenzia spaziale italiana e l'operatore spaziale interessato, qualora per circostanze sopravvenute o non precedentemente conosciute risulti inadeguato in relazione ai fini e ai criteri indicati nel medesimo comma 3.

6. Nel caso di prestazione di servizi per fini di pubblico interesse o di difesa nazionale, su incarico conferito da un'amministrazione statale con l'approvazione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, la responsabilità di cui al comma 1 spetta allo Stato, che si rivale sull'operatore spaziale quando il danno sia stato da esso cagionato con dolo o colpa grave. Il Comitato può accordare all'operatore spaziale, per tali servizi, l'esenzione dalla garanzia assicurativa o finanziaria di cui al presente articolo o la riduzione dell'importo di essa.

7. La garanzia di cui al comma 2 non può essere escussa dai soggetti partecipanti allo svolgimento dell'operazione spaziale o alla produzione dell'oggetto spaziale impiegato nei casi di responsabilità dell'operatore spaziale ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile. In tali casi non si applica il comma 6 del presente articolo.

8. Restano ferme le disposizioni della legge 25 gennaio 1983, n. 23, in materia di danni causati a persone fisiche e giuridiche italiane da oggetti spaziali lanciati da uno Stato straniero Parte della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972.

Art. 10.

(Responsabilità dello Stato per danni cagionati fuori del territorio nazionale e diritto di rivalsa)

1. La responsabilità dello Stato per i danni cagionati fuori del territorio nazionale nell'esercizio delle operazioni spaziali autorizzate ai sensi della presente legge è regolata dal Trattato sui principi che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione e nell'uso dello spazio extratmosferico, ivi compresi la luna e gli altri corpi celesti, adottato a Londra, Mosca e Washington il 27 gennaio 1967, ratificato ai sensi della legge 28 gennaio 1970, n. 87, e dalla Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, ratificata ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 426.

2. Lo Stato ha diritto di rivalsa nei riguardi dell'operatore spaziale quando ha risarcito il danno da esso cagionato secondo le disposizioni del Trattato o della Convenzione di cui al comma 1.

3. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui al comma 2 mediante escussione della garanzia assicurativa o finanziaria prestata dall'operatore spaziale ai sensi dell'articolo 9 nonché direttamente nei riguardi dell'operatore medesimo per l'importo eventualmente eccedente.

4. Per le operazioni spaziali svolte nell'ambito delle attività dell'Agenzia spaziale europea si applicano le pertinenti disposizioni.

Art. 11.

(Vigilanza e controllo delle attività spaziali e aerospaziali)

1. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con la collaborazione dell'Agenzia spaziale italiana, esercita le funzioni di vigilanza e controllo:

a) sullo svolgimento delle operazioni spaziali e delle altre attività spaziali e aerospaziali da parte degli operatori spaziali autorizzati ai sensi della presente legge e

sull'adeguatezza delle garanzie assicurative e finanziarie da essi prestate ai sensi dell'articolo 9;

b) sullo sviluppo e sull'utilizzazione delle tecnologie spaziali e aerospaziali da parte delle imprese operanti negli altri comparti dell'industria e dei servizi nonché sui trasferimenti di conoscenze dal settore della ricerca spaziale e aerospaziale alle applicazioni commerciali e ai servizi di pubblica utilità;

c) sui soggetti che svolgono attività organizzate di raccolta, utilizzazione e diffusione di dati di origine spaziale per finalità economiche.

2. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* svolge le funzioni di cui al comma 1 secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale con la deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 4, comma 2. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy* riferisce periodicamente al Comitato sulle attività svolte ai sensi del comma 1. Il Comitato può adottare le conseguenti deliberazioni.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* vigila affinché l'attività dei soggetti ivi indicati non pregiudichi interessi fondamentali dello Stato relativi alla sicurezza delle persone e dei beni, alla salute pubblica e all'ambiente, alla difesa e all'economia nazionale, alla politica estera e al rispetto degli obblighi internazionali.

4. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* tiene conto dell'obiettivo di favorire lo sviluppo dei programmi spaziali e aerospaziali, compresi quelli che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale, con particolare riferimento alle applicazioni per la sicurezza civile e militare e alle tecnologie di tipo duale, anche in raccordo con i programmi internazionali ed europei di rilevanza strategica.

5. Per i fini di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può chiedere ai soggetti ivi indicati la comunicazione di tutti i dati, le informazioni

e i documenti, su qualunque supporto, utili per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo. Per i medesimi fini può eseguire ispezioni e acquisire direttamente copia dei documenti necessari. I dati, le informazioni e i documenti raccolti sono trattati e conservati nel rispetto delle esigenze di segretezza e sono esclusi dal diritto di accesso ai sensi del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale o, in caso di urgenza, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* può in qualsiasi momento impartire agli operatori spaziali autorizzati ai sensi della presente legge disposizioni relativamente al lancio, al controllo o all'atterraggio di un oggetto spaziale e ordinare l'adozione delle misure e l'esecuzione degli atti ritenuti necessari per la sicurezza delle persone e dei beni, per la protezione della salute pubblica e dell'ambiente, per le esigenze della difesa nazionale o per assicurare il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato italiano.

7. Il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale o, in caso di urgenza, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* può prescrivere ai soggetti indicati al comma 1 misure, anche limitatrici della loro attività, necessarie per la salvaguardia degli interessi fondamentali di cui al comma 3.

Art. 12.

(Competenze del Ministro della difesa)

1. Il Ministro della difesa può proporre al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale i seguenti divieti o limitazioni in relazione alle attività di raccolta, conferimento, utilizzazione e diffusione di dati di origine spaziale da parte dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, o di qualunque soggetto:

a) il divieto, permanente o temporaneo, della raccolta, del conferimento, dell'utilizzazione o della diffusione di determinati dati di origine spaziale;

b) la sospensione, totale o parziale, della raccolta, del conferimento, dell'utilizzazione o della diffusione di dati riguardanti specifiche aree geografiche o specifici oggetti spaziali, per una durata determinata, con provvedimento rinnovabile;

c) il differimento, totale o parziale, del conferimento o della diffusione di dati raccolti, riguardanti specifiche aree geografiche o specifici oggetti spaziali, per una durata determinata, con provvedimento rinnovabile;

d) la limitazione della qualità tecnica, compreso il livello di definizione delle immagini, dei dati relativi a specifici siti, aree geografiche od oggetti spaziali, permanente o per una durata determinata, con provvedimento rinnovabile.

2. In caso di urgenza, i divieti o le limitazioni indicati al comma 1 possono essere disposti dal Ministro della difesa, che li sottopone al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale nella prima riunione utile, comunque non oltre dieci giorni dalla data della loro adozione. Se il Comitato non li approva, anche modificandone il contenuto, essi cessano immediatamente di avere efficacia.

Art. 13.

(Sanzioni)

1. Chiunque compie alcuna delle attività indicate all'articolo 2 in mancanza dell'autorizzazione prevista dalla presente legge è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da 100.000 euro a un milione di euro.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assume o trasferisce il controllo di un oggetto spaziale in mancanza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 3 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro.

3. La pena prevista dai commi 1 e 2 è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso nello svolgimento di un incarico con-

ferito ai sensi dell'articolo 9, comma 6, primo periodo, o se dal fatto deriva pregiudizio per la difesa o per l'economia nazionale.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, esponendo dati o fatti non rispondenti al vero, occultando dati, informazioni o documenti ovvero omettendone o ritardandone la trasmissione, ove prescritta, o negando, impedendo o ritardando l'accesso del personale incaricato delle ispezioni ovvero mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, ostacola l'esercizio delle funzioni di vigilanza previste dall'articolo 11 è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 10.000 a 200.000 euro.

5. Chiunque, nello svolgimento delle attività e delle operazioni spaziali, non osserva gli obblighi e le condizioni indicati nell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 3, ovvero le disposizioni impartite e le misure prescritte ai sensi degli articoli 8, comma 1, secondo periodo, anche nell'ipotesi di cui al comma 2, e 11, commi 6 e 7, quando essi attengano alla tutela della sicurezza delle persone e dei beni, della salute pubblica e dell'ambiente, della difesa o dell'economia nazionale o al rispetto degli obblighi internazionali dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 20.000 a 400.000 euro.

6. Fuori dei casi previsti dal comma 5, per l'inosservanza degli obblighi, delle condizioni, delle disposizioni o delle misure ivi indicate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 a 100.000 euro.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti o le limitazioni disposti ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 2, della presente legge è punito con le pene previste dall'articolo 262 del codice penale.

Art. 14.

(Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni amministrative)

1. Le violazioni di cui all'articolo 13, comma 6, sono accertate dagli organi di

polizia ovvero dal personale del Ministero delle imprese e del *made in Italy* o dell'Agenzia spaziale italiana incaricato dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 11.

2. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13, comma 6, sono applicate con ordinanza-ingiunzione adottata dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* previo contraddittorio con l'autore della violazione ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo I, sezioni I e II, della citata legge n. 689 del 1981, ad eccezione dell'articolo 16.

Art. 15.

(Competenza giurisdizionale)

1. Dopo la lettera *r)* del comma 1 dell'articolo 133 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è inserita la seguente:

«*r-bis)* le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla disciplina e all'autorizzazione delle attività e delle operazioni spaziali nonché i provvedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle disposizioni concernenti lo svolgimento delle medesime attività e operazioni ».



19PDL0017620